

**REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA
TRATTENIMENTO E SVAGO**

Comune di Capannori
ALLEGATO alla deli-
bera n. 43
del 2010
di Servizio Generale

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale dove si praticano giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
 - b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del Testo unico di pubblica sicurezza (di seguito definito tulps) da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 dello stesso ;
2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso e libera concorrenza del mercato nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari;
 - b) tutela dell'ordine pubblico , e della quiete pubblica nonché della compatibilità territoriale dei locali e della salute;
3. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato ;
4. I vincoli imposti sulla base del presente regolamento sono diretti a tutelare :
 - a) l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività ,
 - b) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia degli immobili ,
 - c) rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali,
 - d) la quiete della collettività.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - SALA GIOCHI uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
 - GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e agli effetti dell'art. 110 del TULPS o da altre normative;
 - SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE : la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini , depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc.

Art. 3 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SALE GIOCHI

1. L'apertura , le modifiche significative , il trasferimento di sede di sale giochi, nonché il subingresso , sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
2. La segnalazione deve contenere i dati e le informazioni necessarie per consentire l'istruttoria :
 - a) generalità complete dell'interessato e dell'impresa,
 - b) dichiarazioni del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e di eventuali soci amministratori.

- c) dati descrittivi ed elaborati grafici relativi al locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi nonché attestazioni sulla compatibilità urbanistica ed edilizia, e alle distanze dai punti sensibili come definito all'art. 4;
 - d) sorvegliabilità del locale come previsto dal tulps;
 - e) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché regolamento e funzionamento di ogni apparecchio e nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria,
 - f) valutazione previsionale dell'impatto acustico dell'attività;
3. L'installazione di apparecchi da trattenimento può avvenire entro i limiti numerici risultante da tabella allegata al presente regolamento .

Art. 4 REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali sede dall'attività di sala gioco devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
 - destinazione d'uso commerciale o comunque compatibile in base a quanto stabilito dal vigente strumento urbanistico,
 - distanza di almeno 400 mt. da scuole , luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di minorenni per finalità educative o socio-assistenziali ; la distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro;
2. I requisiti dei locali relativi alla dotazione di parcheggi e di servizi igienici sono gli stessi di quelli stabiliti dal vigente regolamento edilizio per i locali destinati a ristorante :
 - adeguati parcheggi con una superficie pari al 300% della superficie utile della sala gioco con un minimo di almeno tre effettivi posti di sosta calcolati secondo i criteri definiti dal regolamento edilizio comunale;
 - dotazione di adeguati servizi igienici in rapporto alla superficie del locale:
 - fino a 100 mq di superficie utile un lavandino e due gabinetti (i gabinetti divisi per sesso, il lavandino anche nel medesimo antibagno) ;
 - oltre 100 mq e fino a 200 mq. di superficie utile due lavandini e due gabinetti (un lavandino e un gabinetto nel servizio uomini ed altrettanto nel servizio donne);
 - oltre 200 mq di superficie utile in misura adeguata alla capacità dell'esercizio;
 - in tutti i casi ulteriori servizi igienici devono essere riservati al personale in misura adeguata al numero degli operatori.

Art. 5 SVOLGIMENTO ATTIVITA'

1. In tutte le sale da gioco e negli altri esercizi abilitati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco dev'essere esposta in luogo visibile una tabella predisposta ed approvata dal questore secondo quanto stabilito dall'art. 110 del TULPS;
2. L'accesso all'attività non è consentito ai minorenni secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal questore;
3. Nelle sale da gioco possono essere installate un numero di giochi i in relazione alla superficie del locale entro i limiti previsti dalla tabella allegata.

Art.6- ORARI DI ESERCIZIO

1. Al fine di tutelare l'utenza giovanile sono stabilite le stesse limitazioni di orario di apertura di apparecchi da giochi, a cui possono accedere i minorenni, siano essi installati in sale gioco o in pubblici esercizi ;

2. E' possibile differenziare gli orari di apertura delle sale giochi e di utilizzo di apparecchi da gioco in pubblici esercizi in relazione alla zona di ubicazione del locale , al fine di tutelare la quiete delle civili abitazioni;
3. Gli orari di apertura delle sale giochi e l'orario di utilizzo di apparecchi da gioco in pubblici esercizi sono stabiliti dal Sindaco sulla base dei suddetti indirizzi .

Art.7 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

1. E' possibile installare apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del TULPS in pubblici esercizi , esercizi commerciali e circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande,
2. L'installazione di tali apparecchi è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni con la quale l'interessato attesti il possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS e il rispetto del contingentamento del numero di apparecchi previsto da Decreto 27 ottobre 2003;
3. L'installazione di apparecchi da trattenimento può avvenire entro i limiti numerici risultante da tabella allegata al presente regolamento ;
4. Non è consentita l'installazione di apparecchi nei locali dove si svolge l'attività di ristorazione (sala da pranzo), ad eccezione del juke-box.

Art.8 - DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA'

1. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'Amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività di sala giochi o l'installazione di singoli apparecchi da trattenimento in pubblici esercizi qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;
2. L'attività può essere inoltre vietata per inosservanza delle norme di legge e del presente regolamento allorché il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte .

TABELLA

LIMITI NUMERICI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO ART. 110 CO. 6 E 7 TULPS.

Previsto dal Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27.10.2003, modificato dal successivo del 18.01.2007 prot. Mcgv/50/2007

Tipologia degli esercizi	Numero massimo di apparecchi
Bar ed esercizi similari (per es. circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande)	n.1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero max di 4) art. 1 co. 2 lett. a) e f) Decreto 27 ottobre 2003
Ristorante ed esercizi similari (per es. circoli privati abilitati alla ristorazione).	n.1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino ad un numero max di 4) - art. 1 co. 2 lett. b) e f) Decreto 27 ottobre 2003
Albergo ed esercizi similari	n.1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un numero max di 6) - art. 1 co. 2 lett. d) Decreto 27 ottobre 2003
Agenzia di scommesse e altri punti vendita previsti dall'art. 38, commi 2 e 4 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n° 248 aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici	n.1 ogni 5 mq (max 24 apparecchi. Se l'area di vendita è inferiore a 40 mq. fino a n. 8 apparecchi). Art. 2 co. 1 Decreto DGAAMS 18/01/2007 prot. CGV/20/2007
Sale destinate al gioco (BINGO) Decreto Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n° 29	n.1 ogni 20 mq. (max fino a 75 apparecchi. Se l'area vendita inferiore a 600 mq. fino a 30 apparecchi) Art. 2 co. 2 Decreto DGAAMS 18/01/2007
Sala pubblica da gioco autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS	n. 1 ogni 5 mq. (il numero complessivo non deve superare il doppio del numero di apparecchi di altre tipologie) art.2 co.3 Decreto D.G.A.A.M.S. del 18/01/2007 prot. CGV/50/2007